



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: SETTEMBRE 2019

REINTRODOTTA LA DENUNCIA FISCALE PER LA VENDITA DI ALCOLICI

In sede di conversione del c.d. "Decreto Crescita" il Legislatore ha ripristinato la denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di alcune attività che dal 2017 ne erano state esentate.

Gli esercenti impianti di trasformazione, di coordinamento e di deposito di alcole e bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono ai sensi dell'art. 29 comma 1, D.Lgs. n. 504/95, denunciarne l'esercizio alla competente Agenzia delle Dogane.

NB La denuncia, finalizzata all'ottenimento della licenza, va presentata, ai sensi dell'art. 20, Regolamento MEF n. 153/2001, almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività.

L'art. 1, comma 178, Legge n. 124/2017, c.d. "Legge sulla Concorrenza", modificando il comma 2 del citato art. 29, ha **escluso** dal suddetto obbligo gli **esercizi pubblici**, gli **esercizi di intrattenimento pubblico**, gli **esercizi ricettivi** e i **rifugi alpini**.

Ora, l'art. 13-bis, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", introdotto in sede di conversione, intervenendo sul citato comma 2 ha **reintrodotto l'obbligo di denuncia** per i suddetti soggetti che erano stati esclusi dall'adempimento ad opera della citata Legge n. 124/2017

RIVISTA LA TASSAZIONE AGEVOLATA DEGLI UTILI REINVESTITI

Come noto, la Finanziaria 2019 ha introdotto, a favore delle imprese, un regime di tassazione agevolato (aliquota IRES 15%) degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali / l'incremento dell'occupazione.

In particolare il reddito complessivo agevolato risulta(va) pari al minore tra:

- l'ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili;
- la somma tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell'incremento occupazionale.

Il c.d. "Decreto Crescita" ha riscritto la disciplina in esame:

- eliminando il riferimento all'acquisto di beni materiali / incremento occupazionale;
- rivedendo la misura dell'aliquota IRES applicabile.

L'agevolazione in esame è applicabile dal 2019 (per tale anno rileva la destinazione dell'utile 2018 effettuata nel 2019 in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018)

(segue)

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



In base ai commi 1 e 6 dell'art. 2, DL n. 34/2019, l'agevolazione in esame è riconosciuta a favore:

** dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, TUIR, ossia:

- **società di capitali;**
- enti commerciali / non commerciali;
- società ed enti non residenti;

** di **imprenditori individuali / snc / sas in contabilità ordinaria.**

DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione in esame è ora legata al mantenimento degli utili nell'impresa (non rilevano più, rispetto alla versione originaria, gli investimenti in beni strumentali nuovi / incremento occupazionale).

In particolare, a decorrere dal 2019, il **reddito d'impresa** può essere assoggettato ad un'**aliquota IRES ridotta**:

** fno a concorrenza degli **utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle non disponibili;**

** nei limiti dell'**incremento del patrimonio netto.**

MISURA (RIDOTTA) ALIQUOTA IRES

A **regime** (dal 2023) è prevista una riduzione di 4 punti percentuali dell'aliquota IRES (nella versione originaria era prevista una riduzione di 9 punti percentuali). In **via transitoria** (dal 2019 al 2022) è stata introdotta una **riduzione graduale** dell'aliquota così determinata:

Anno	Aliquota IRES	Riduzione aliquota
------	---------------	--------------------

2019	22,5%	1,5%
2020	21,5%	2,5%
2021	21%	3%
2022	20,5%	3,5%
dal 2023	20%	4%

Per i **soggetti IRPEF** l'agevolazione dovrebbe consistere nella riduzione dell'aliquota IRPEF più elevata.